



Città di Segrate

MODULISTICA

P07

MD03

Rev.2del
04/11/2013

Direzione Territorio e Sviluppo Economico
Sezione Governo del Patrimonio

“Concessione del servizio di organizzazione dell’attività sportiva presso l’impianto natatorio comunale, via Roma - Segrate”

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SOMMARIO

Parte I - Prestazioni Oggetto del Contratto	
Art. 1 - Oggetto del contratto	Pag. 4
Art. 2 - Finalità del servizio	Pag. 4
Art. 3 - Durata del contratto	Pag. 5
Art. 4 - Caratteristiche della Concessione e Canone	Pag. 5
Art. 5 - Piano di Gestione	Pag. 5
Art. 6 - Orari minimi di apertura impianto natatorio	Pag. 6
Art. 7 - Attività natatorie e da palestra	Pag. 7
Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio e obblighi del concessionario	Pag. 7
Art. 9 - Alloggio e servizio di custodia	Pag. 8
Art. 10 - Norme generali relative al servizio	Pag. 9
Art. 11 - Verbale consegna impianto	Pag. 9
Art. 12 - Obblighi generali di manutenzione	Pag. 10
Art. 13 - Attività di vendita	Pag. 12
Art. 14 - Utenze e Imposte	Pag. 12
Art. 15 - Arredi e attrezzature	Pag. 13
Art. 16 - Oneri a Carico del Comune	Pag. 13
Art. 17 – Riserva di utilizzo a favore del Comune	Pag. 13
Art. 18 - Gestione del Bar	Pag. 13
Art. 19 - Gestione degli spazi pubblicitari – sponsor/contributi	Pag. 14
Art. 20 - Lavori di Modifica	Pag. 14
Art. 22 - Visite ispettive e controlli	Pag. 14
Art. 20 - Regolamenti - Tariffe	Pag. 15

Parte II - Clausole Generali	
Art. 1 - Condizioni di esecuzione del servizio in concessione	Pag. 16
Art. 2 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	Pag. 16
Art. 3 - Garanzia Definitiva	Pag. 16
Art. 4 - Condizioni Generali di contratto	Pag. 17

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Art. 5 - Sospensione	Pag. 17
Art. 6 - Suppappalto	Pag. 17
Art. 7 - Subconcessione	Pag. 17
Art. 8 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	Pag. 18
Art. 9 - Responsabilità	Pag. 18
Art. 10 - Assicurazione	Pag. 18
Art. 11 - Personale	Pag. 19
Art. 12 - Fallimento del concessionario o morte del titolare	Pag. 20
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 20
Art. 14 - Vigilanza e Controlli	Pag. 20
Art. 15 - Penalità	Pag. 20
Art. 16 - Esecuzione in Danno	Pag. 21
Art. 17 - Verifica di Conformità	Pag. 21
Art. 18 - Risoluzione del Contratto	Pag. 22
Art. 19 - Recesso	Pag. 22
Art. 20 - Foro competente	Pag. 23
Art. 21 - Rinvio a norme di Diritto Vigenti	Pag. 23
Art. 22 - Stipulazione Contratto – Spese, Imposte e Tasse	Pag. 23
Art. 23 - Trattamento dei dati personali	Pag. 23



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio relativo alla promozione della pratica sportiva di nuoto comprendente l'attività sportiva, l'organizzazione e gestione dei corsi, l'attività di nuoto libero, altre attività complementari come, per esempio centri estivi tramite la gestione dell'impianto natatorio di proprietà del Comune di Segrate, comprensivo di piscina comunale coperta, della piscina esterna, delle aree, dei locali e delle strutture pertinenziali, dell'alloggio di servizio, della palestra e del locale bar (interno/esterno), ubicato in Via Roma - Segrate.

1.1. Caratteristiche strutturali dell'impianto:

L'impianto natatorio ha una superficie lorda complessiva di mq 4.716, ed è così composto:

Edificio piscina coperta con le seguenti destinazioni:

- Atrio ingresso, reception
- Area vasche interne: Vasca grande, vasca piccola, vasca neonati
- Tribune pubblico
- Spogliatoi uomini
- Spogliatoi donne
- Locali tecnici
- Infermeria
- Palestra
- Depositi
- Blocco scale/ascensore
- W.C. Pubblico
- Zona Bar
- Appartamento custode

Area esterna con le seguenti destinazioni:

- Vasca esterna
- Acquascivolo
- Area a verde/solarium
- Area pavimentata
- W.C. Pubblici
- Area bar esterno
- Locali tecnici
- Centrale termica
- Deposito

il tutto come graficamente rappresentato nell'allegata planimetria (**allegato "A"**) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Mentre per il dettaglio delle caratteristiche strutturali dell'impianto (mq., altezze, capienza, uso etc..) si rinvia a quanto previsto nell'**allegato B** che forma anch'esso parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

La gestione dell'impianto è affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario, che dovrà svilupparle perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività.

Il Concessionario dovrà garantire la massima fruibilità, la tutela delle attività sportive, anche agonistiche e la tutela di specifiche fasce di popolazione da coinvolgere per età anagrafica, situazione sociale o psicofisica.

Il Concessionario deve garantire l'accesso e la fruizione del complesso a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai giovani, agli anziani.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

a) la ricerca della massima qualità nella conduzione dell'impianto e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;



- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo dell'impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.

La finalità del servizio offerto è lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e di benessere psicofisico.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente concessione ha la durata di 1 (un) anno, con decorrenza dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio, (presumibilmente da settembre 2017).

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE E CANONE

<i>Prestazioni oggetto della Concessione</i>	<i>Giro d'affari presunto (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Valore della concessione di servizi annuale Prestazione principale: Attività sportiva: nuoto e attività da palestra	€ 825.000,00	91,16%.
Proventi da attività di somministrazione	€ 80.000,00	8,84%
a. Importo a base d'asta al rialzo	€ 126.000,00	
c. Importo complessivo della concessione di servizi (1 anno)	€ 905.000,00	

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ai soli fini della determinazione dell'importo per l'autorizzazione del subappalto si da atto che le prestazioni relative e a Manutenzioni ordinarie, Pulizie e gestione Bar incidono per un importo comunque inferiore al 30% dell'appalto e sono subappaltabili.

È a carico del concessionario il versamento di un canone annuo di concessione, derivante dall'offerta presentata in sede di gara, in aumento rispetto al canone fissato dal Concedente a base di gara, oltre oneri fiscali di legge.

Il versamento del canone, nell'importo risultante dall'aggiudicazione, dovrà essere effettuato entro il termine di ogni mese o al massimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

ART. 5 - PIANO DI GESTIONE

5.1. Funzioni del piano di gestione

Il Concessionario dovrà articolare l'offerta dei servizi in un piano di gestione, che si compone degli allegati di seguito descritti.

Il piano di gestione contiene tutte le indicazioni necessarie a illustrare quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento dei servizi, e deve essere documento unico di riferimento sia per il Concessionario, ai fini della gestione e proposta al pubblico delle proprie attività, sia per il Concedente ai fini della valutazione della correttezza della gestione. Il piano di gestione mantiene la propria validità per tutta la durata della concessione.

5.2. Documenti che costituiscono il piano di gestione

Il piano di gestione deve obbligatoriamente contenere i seguenti documenti minimi:

A) Piano delle attività: è un documento che descrive le attività natatorie offerte specificandone la durata, le modalità e gli orari di svolgimento, gli obiettivi, la fascia di pubblico da raggiungere, ed in particolare il pieno utilizzo dell'impianto.

B) Piano delle manutenzioni: è un documento che descrive le manutenzioni ordinarie, anche programmate, messe in atto per garantire la corretta fruizione dei beni oggetto di concessione, e deve specificare i singoli servizi previsti indicandone la frequenza, l'oggetto, le modalità di svolgimento e gli obiettivi.

C) Piano delle risorse umane: è un documento che indica la dotazione di personale messa a disposizione dal Concessionario per l'effettuazione di tutti i servizi offerti. Il piano deve contenere un organigramma delle figure professionali previste, distinguendo i ruoli che il Concessionario prevede di ricoprire mediante la propria



organizzazione d'impresa e i ruoli che intende ricoprire mediante imprese esterne: per i dipendenti o altro personale utilizzato dal Concessionario il piano deve specificare altresì la formazione richiesta, le fasce orarie di presenza, il rapporto di lavoro instaurato. L'organigramma sarà completato e aggiornato durante la fase di gestione: per i dipendenti del Concessionario o altro personale utilizzato a qualsiasi titolo all'interno dell'intero impianto, con il nominativo e copia dei documenti che attestano l'idoneità professionale.

D) Piano di sicurezza: è un documento contenente i protocolli di autocontrollo e sicurezza della struttura, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., delle norme sugli impianti sportivi (D.M. 18.03.1996 coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 06.06.2005), delle norme sulla sicurezza antincendio e gestione delle emergenze (D.M. 10.03.1998).

E) Piano di promozione e rapporto con il pubblico: è un documento che descrive le iniziative volte alla promozione e diffusione dei servizi offerti dall'impianto e le modalità di rapporto con il pubblico ai fini della trasparenza e dell'orientamento alla soddisfazione dell'utente

ART. 6 – ORARI MINIMI DI APERTURA IMPIANTO NATATORIO

Il concessionario deve garantire il funzionamento degli impianti almeno nei seguenti periodi e orari:

Impianto natatorio coperto - apertura al pubblico dal 1° settembre al 31 luglio

Giorni della settimana	Orari
Giorni feriali: da lunedì a venerdì	dalle 8.00 alle 21.00
Giorni festivi	minimo cinque ore: dalle 9.30 alle 18.00

Palestra - apertura al pubblico

Giorni della settimana	Orari
Giorni feriali: da lunedì a venerdì	dalle 7.00 alle 21.00
Giorni festivi	minimo quattro ore dalle 9.00 alle 17.00

Impianto natatorio scoperto - apertura al pubblico dal 1° giugno al 31 agosto

Il concessionario deve garantire l'accesso e la fruizione della piscina scoperta al pubblico assicurando il funzionamento minimo dell'impianto indicativamente nei periodi indicati (condizioni atmosferiche e parametri normativi/temperatura delle acque ed esterna permettendo) secondo i seguenti orari minimi:

Giorni della settimana	Orari
Giorni feriali: da lunedì a venerdì	minimo sette ore dalle 10.00 alle 19.00
Giorni festivi	minimo sette ore dalle 10.00 alle 19.00

L'eventuale apertura serale dell'impianto scoperto oltre le ore 21.00 per eventi a tema, dovrà avvenire previa autorizzazione da parte del Comune e di richiesta, alle competenti autorità, per le autorizzazioni di pubblico spettacolo. Il concessionario deve altresì garantire durante l'apertura estiva, dal lunedì al venerdì, l'uso degli impianti da parte dei centri estivi (comunali, associazioni, parrocchie etc.) compatibilmente con la disponibilità di spazi.

Eventuali modifiche degli orari di apertura minimi dell'impianto coperto e scoperto, derivanti da esigenze specifiche, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

ART. 7 – ATTIVITA' NATATORIE E DA PALESTRA

Il concessionario deve altresì attivare le attività natatorie di seguito indicate:

Utilizzo di spazi acqua da parte delle scuole



Il Concessionario, in caso di richiesta, dovrà consentire l'utilizzo di spazi acqua, in orario scolastico, da parte delle scuole segratesi, per gruppi di ragazzi accompagnati da uno o più educatori. Dovranno essere fissati orari riservati e tariffe agevolate concordate con l'Amministrazione, fino, per casi particolari indicati dall'Amministrazione medesima, alla gratuità;

Corsi di nuoto, acquaticità, pre-parto, fitness in acqua

Il concessionario deve realizzare corsi di nuoto, acquaticità, pre-parto, fitness in acqua, per utenti di ogni fascia di età durante tutto l'arco della giornata e della settimana. I parametri dell'organizzazione, la tipologia (in base all'età degli allievi), l'articolazione oraria, il numero di lezioni per corso, il rapporto istruttore/utenti, periodi, giorni e orari di svolgimento, sono da presentare all'Amministrazione comunale;

Attività per diversamente abili

Il concessionario deve garantire l'attività ai diversamente abili. Il concessionario garantirà l'utilizzo fornendo istruttori per l'attività individuale o di gruppo, secondo accordi da stipularsi con l'Amministrazione comunale e le società/enti di appartenenza, se presenti. Anche in questo caso fissando orari riservati e tariffe agevolate concordate con l'Amministrazione, fino, per casi particolari indicati dall'Amministrazione medesima, alla gratuità;

Nuoto libero

Il concessionario garantirà nelle vasche coperte, per tutto il periodo della loro apertura, spazi conformi per l'attività di nuoto libero in corsia ad accesso individuale, secondo un calendario gestionale, prevedendo comunque spazi in giorni feriali e festivi. Il concessionario potrà riservare spazi per il nuoto libero in corsia anche durante l'apertura delle vasche scoperte.

Centri estivi

Al termine dell'anno scolastico, il Concessionario, a fronte di richieste da parte di associazioni o privati, dovrà garantire l'accesso all'impianto (per un massimo di 100 ingressi) per l'attivazione di centri estivi per bambini in fascia d'età compresa tra i 3 e i 5 anni e per bambini dai 6 ai 14 anni. Le richieste di spazi per l'attivazione dei centri estivi dovranno pervenire al Concessionario prima dell'inizio della gestione estiva al fine di consentire la programmazione degli spazi e di tutte le misure organizzative necessarie per assicurare lo svolgimento in sicurezza di tali attività.

Inoltre è data facoltà al Concessionario l'organizzazione di un proprio centro estivo a carattere sportivo destinato ai bambini in fascia d'età compresa tra i 3 e i 5 anni e dai 6 ai 14 anni.

Disponibilità all'organizzazione di corsi individuali

Il Concessionario, a fronte di richieste in tal senso, deve organizzare corsi individuali o per piccoli gruppi, garantendo gli spazi necessari, rivolti a soggetti oltre i 65 anni o portatori di particolari disabilità o necessità riabilitative che non rendano efficace l'inserimento in gruppi. Il Concessionario dovrà in particolare mettere a disposizione un istruttore adeguato, se necessario coadiuvato da ulteriori figure di supporto o accompagnamento.

Spazi per competizioni natatorie e manifestazioni di promozione

Il concessionario, a fronte di richieste in tal senso, con le modalità da concordarsi di concerto con l'Amministrazione comunale e compatibilmente con il diritto dell'utenza a vedersi assicurato il regolare svolgimento dei corsi programmati dal gestore stesso, deve garantire gli spazi necessari allo svolgimento di manifestazioni di promozione e delle competizioni di nuoto.

Attività da palestra

Il concessionario potrà utilizzare la palestra per l'organizzazione di attività ricreative, sportive e sociali purché compatibili con le autorizzazioni in vigore. La palestra non è dotata di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico.

L'utilizzazione della palestra rimane a disposizione del Concessionario per lo svolgimento di attività sportive in proprio o in collaborazione con Enti o società sportive segratesi.

Il concessionario potrà adibire e attrezzare la palestra con attività per il fitness, realizzazione di corsi di ginnastica da tappeto etc..

ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione è a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere in particolare:

- ad occuparsi di tutta l'attività organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- alla cura e gestione del servizio di segreteria (*raccolta iscrizioni, raccolta documentazione sanitaria, organizzazione e conduzione dei corsi, elaborazione degli orari, riscossione delle quote, fatturazione delle quote, gestione morosità pagamenti, pagamento istruttori, rapporti con gli utenti, gestione dei disservizi etc*);



- alla tenuta della contabilità chiara, esatta e ordinata delle entrate e delle spese d'esercizio da sottoporre ad ogni richiesta di controllo formulata dal Comune;
 - alla pubblicizzazione dei corsi e delle iniziative attraverso i propri canali di comunicazione (sito internet, brochure, locandine etc.);
 - a garantire le seguenti figure professionali: direttore tecnico referente unico per tutta la durata della concessione con competenze gestionali, organizzative e autonomia decisionale; responsabile degli impianti tecnologici (in possesso di competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse eventuali abilitazioni di legge); assistenti bagnanti (che dovranno essere dotati di adeguata abilitazione al salvamento, e per i quali dovrà essere prevista la presenza continuativa durante l'intero orario di apertura all'utenza, in numero adeguato all'affollamento e alla tipologia di utenza);
 - alla predisposizione di un piano annuale di offerta al cittadino comprendente le diverse tipologie di corsi, fasce orarie, tariffe, assicurando il coinvolgimento di tutte le fasce d'età;
 - all'organizzazione e gestione di corsi di nuoto con un rapporto istruttori/utenti 1/8 o 1/12 in relazione all'età ed alle capacità degli stessi. La presenza minima contemporanea durante l'apertura al pubblico deve essere di almeno due addetti al salvamento. Gli istruttori dei corsi di nuoto e degli addetti al salvamento dovranno essere muniti di brevetto F.I.N.;
 - alla promozione dell'attività agonistica;
 - a garantire la sostituzione del personale (istruttori e non) nel caso in cui viene riscontrata una difformità di comportamento e/o professionale del personale;
 - a provvedere alla sostituzione tempestiva del personale assente per ferie, permessi, malattie con altri in possesso degli stessi requisiti professionali;
 - assicurare agli utenti, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni di corsi, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte;
 - assumere la titolarità delle autorizzazioni e, comunque, di ogni tipo di provvedimento autorizzatorio, necessario all'assolvimento delle attività prestate, ed in particolare la comunicazione di inizio attività alla competente ASL;
 - conseguire e mantenere in vigore tutte le autorizzazioni necessarie alla conduzione dell'impianto, gestendo le relative pratiche e le eventuali spese;
- Il Concessionario su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà prestare la propria collaborazione per l'organizzazione e realizzazione d'iniziativa/feste atte a promuovere lo sport sul territorio.

ART. 9 – ALLOGGIO E SERVIZIO DI CUSTODIA

Il Concessionario deve assicurare l'apertura e la chiusura dell'impianto, nel rispetto degli orari minimi determinati al precedente art. 6; la vigilanza, il controllo e la custodia del complesso e dei relativi spazi esterni ed interni, anche negli orari di chiusura.

Il concessionario dovrà individuare una *persona di fiducia* da collocare nell'alloggio di servizio, collocato all'interno dell'impianto natatorio, con l'obbligo di comunicare all'AC le generalità del soggetto individuato (da ora indicato come custode).

L'utilizzo dell'alloggio è limitato esclusivamente ai componenti il nucleo familiare del custode.

Il Concessionario si impegna a non servirsi dell'alloggio per un uso diverso da quello abitativo (ufficio, laboratorio, deposito merci, attività commerciali etc..) e il custode e la sua famiglia dovranno altresì mantenere un atteggiamento decoroso ed irreprensibile sotto qualsiasi aspetto.

Al custode è richiesto di provvedere, alle seguenti prestazioni specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. obbligo di reperibilità 24 ore su 24 del custode oltre che per garantire la custodia dello stabile anche per svolgere tutti quegli adempimenti aventi carattere d'imprevedibilità;
2. apertura/chiusura dell'edificio nel rispetto degli orari minimi determinati al precedente art. 6,
3. attivazione/disattivazione dell'allarme;
4. tenuta delle chiavi e riconsegna dell'alloggio e delle relative chiavi alla scadenza del presente contratto;
5. vigilanza, controllo guardiana costante sia dell'interno che dell'esterno dell'edificio affinché lo stesso non sia frequentato da terzi non autorizzati e obbligo di informare la Polizia Locale/Carabinieri in caso di furti o altri danneggiamenti etc..);

Il custode dovrà consentire l'accesso all'alloggio ai tecnici per le funzioni di gas, luce, acqua, telefono ed altri incaricati delle imprese addette alle manutenzioni.



Alla scadenza naturale del presente contratto, il rapporto tra il Concedente e il Concessionario, si intende automaticamente cessato e pertanto l'alloggio dovrà essere lasciato libero entro la data di fine contratto. In nessun caso l'Amministrazione sarà tenuta a fornire altra soluzione abitativa che deve essere a cura e responsabilità esclusiva dell'interessato.

Sono a carico del concessionario le riparazioni di manutenzione ordinaria dell'alloggio dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, di cui all' art. 1609 del codice civile, a livello semplificato si riporta un'elencazione:

- a) riparazioni di tratti di intonaco rotto;
- b) tinteggiatura delle pareti e soffitti degli ambienti;
- c) riparazione dei rivestimenti (piccoli tratti) delle pareti (manomessi o rotti);
- d) riparazione di pavimenti (piccoli tratti, manomessi o rotti);
- e) riparazioni di porte, di finestre, di infissi, loro tinteggiatura, sostituzione eventuale di serrature, maniglie, bocchette e chiavi, ed inoltre riparazioni degli avvolgibili delle cinghie e dei congegni di manovra;
- f) riparazioni di guasti agli impianti elettrici, comprese eventuali sostituzioni di interruttori, prese di corrente, suonerie, lampadine, apparecchi di illuminazione, etc.;
- g) sostituzioni di sanitari in genere (acquai, lavabi, vaschette wc, manicotti, tavolette, piatti, docce, vasche da bagno, bidet, ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da imputarsi a vetustà;
- h) riparazioni o sostituzioni di rubinetteria, valvole, etc. inerenti agli sbocchi d'acqua, regolazione o piccole riparazioni alle cassette di scarico wc;
- i) disotturazione di colonne di scarico in genere, sia nei tratti verticali che orizzontali risultate ingombre da corpi estranei;
- j) la pulizia, la prova fumi e quanto necessario al corretto funzionamento della caldaia esistente dovrà essere fatta a cura e spese del custode.

Il Concessionario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali condotti e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo assenso scritto dell'AC.

Il Concessionario è personalmente responsabile, dei danni all'alloggio dovuti a sua negligenza o incuria.

L'AC è sollevata da responsabilità per qualsiasi danno arrecato da terzi al custode ed agli oggetti, di sua proprietà, esistenti nell'alloggio di servizio.

La riconsegna dell'unità immobiliare al termine dell'incarico dovrà avvenire con l'esecuzione dell'imbiancatura e la pulizia di tutto l'appartamento.

ART. 10 – NORME GENERALI REATIVE AL SERVIZIO

Il Concessionario s'impegna ad utilizzare a far utilizzare l'impianto in modo corretto e dovrà far osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione.

L'impianto, oggetto del presente capitolato, non potrà essere utilizzato per manifestazioni diverse dalla normale destinazione d'uso, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune, e dovrà essere conservato in pieno stato di efficienza ed esercizio.

Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto o in parte, l'impianto per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo dello stesso e alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune per scopi di interesse pubblico.

ART. 11 – VERBALE CONSEGNA IMPIANTO

I locali e gli ambienti saranno forniti dal Comune al concessionario nello stato di fatto di cui si trovano.

La consegna dell'impianto natatorio avverrà previa redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra il Comune ed il concessionario, dal quale risulterà lo stato di fatto degli ambienti, degli arredi, degli impianti tecnologici e lettura consumi delle varie utenze attive.

Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità degli impianti sportivi che sta per prendere in consegna.

Tutte le spese gli acquisti di eventuali e ulteriori arredi/attrezzature a corredo dell'impianto sportivo sono a totale carico del Concessionario, come meglio indicato all'art. 15 del presente capitolato, e resteranno di proprietà del Comune a scadenza della concessione o in caso di recesso, senza nulla a pretendere per il Concessionario.



Il Concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune la struttura in perfetto stato di funzionamento manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso. Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, e sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili.

Alla riconsegna dell'impianto natatorio al Comune, qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione definitiva l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

ART.12 – OBBLIGHI GENERALI DI MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria necessari per assicurare il buon funzionamento del complesso nel rispetto rigoroso delle normative tecniche e igienicosanitarie vigenti.

In appresso vengono elencati i lavori di manutenzione ordinaria in **via esemplificativa ma non esaustiva**, il Concessionario dovrà:

- ove necessario, provvedere al completo rinnovo delle attrezzature e degli arredi, o di parte di essi con altri di caratteristiche tecniche almeno equivalenti, in modo da consegnare al Concedente, alla scadenza della concessione, il complesso, gli arredi e le attrezzature in esso contenuti in buone condizioni di conservazione e in regolare e completo funzionamento, fatto salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale;
- alla manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo;
- alla riparazione di cancelli, recinzioni, ringhiere ed opere in ferro esistenti;
- alla riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti;
- all'imbiancatura e tinteggio periodico di tutti i locali e servizi igienici/spogliatoi;
- alla riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa etc..;
- alla riparazione e/o sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- alla sostituzione di cassette di scarico, sanitari danneggiati;
- alla pulizia e spurgamento degli scarichi fognari relativi all'impianto;
- alla sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni delle docce e delle pilette dei pavimenti degli spogliatoi;
- alla manutenzione degli spazi esterni: sfalcio periodico del tappeto erboso dove presente; asportazione foglieame; potature siepi etc..;
- alla sgombero della neve sulle aree di pertinenza dell'immobile per permettere l'accesso alla struttura;
- al ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività gestite dal concessionario;

12.1 Servizi di pulizia

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo i modi ed i tempi previsti dal *"Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati"* e al conferimento degli stessi dal punto di raccolta all'apposito spazio individuato dall'ufficio comunale competente. Si rimanda al *"Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati"* l'eventuale applicazione di sanzioni per i conferimenti ritenuti scorretti;

Il Concessionario dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- svuotamento, con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica, dei cestini portarifiuti, che dovranno essere installati in numero adeguato;
- pulizia e disinfezione degli spogliatoi, servizi igienici e docce, sanitari;
- pulizia dei pavimenti con percorso a piedi nudi e delle superfici di contatto (pareti e porte servizi igienici, pareti e porte docce, panche, fasciatoi, mensole, etc.) da effettuarsi con prodotto sanitizzante antimicotico;



- controllo e ricarica di carta igienica, salviette, sapone liquido, sacchetti igienici;
- riassetto spogliatoi e servizi con rimozione di capelli e residui solidi, riordino arredi;
- pulizia e disinfezione del bordo vasca e del pavimento circostante;
- reintegro del liquido antimicotico nei passaggi obbligati lavapiedi;
- lavaggio vetri e infissi;
- eventuale disinfestazione e derattizzazione dell'intera struttura

12.2 Trattamento e Analisi delle acque

Il servizio dovrà essere articolato secondo quanto previsto dalla normativa specifica, il Concessionario dovrà tuttavia garantire i seguenti requisiti minimi:

- analisi microbiologiche e chimico-fisiche dell'acqua in vasca e dell'acqua di immissione in vasca presso laboratorio certificato;
- controllo dell'eventuale presenza di legionella presso laboratorio certificato, prevedendo campionature nei punti di alimentazione delle vasche, nei lavandini dei servizi igienici, nelle docce, nelle acque di condensa degli impianti di trattamento aria.

Il Concessionario dovrà inoltre effettuare la manutenzione degli impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, sfiatatoi, pompe di drenaggio, pompe per il dosaggio dei prodotti chimici ecc.).

Il Gestore dovrà altresì provvedere alla compilazione dei registri dei valori di cloro attivo presente in vasca da esibire in occasioni di eventuali controlli da parte del Comune e degli enti preposti

12.3 Manutenzione impianti d'allarme

Il Concessionario dovrà garantire i seguenti requisiti minimi, ed effettuare le manutenzioni dell'impianto dall'allarme tramite imprese specializzate ed autorizzate secondo la normativa vigente.

I lavori minimi di manutenzione richiesti sono:

- a) n. 4 interventi annuali di manutenzione ordinaria periodica, da effettuarsi all'inizio di ogni trimestre, nel corso dei quali verranno effettuate le prove e le verifiche necessarie ad accertare lo stato di buon funzionamento dell'impianto e rilascio del **certificato di ispezione** debitamente sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del servizio. Gli interventi devono prevedere:
 - Controllo visivo della centrale, cassetteria, tubazioni, componenti, sensori; verifica del buon funzionamento, controllo dei dispositivi di apertura e chiusura dello sportello, della buona efficienza dell'alimentatore, delle batterie e di tutte le segnalazioni ottiche ed acustiche di cui la centrale è provvista, della capacità di ricezione dei segnali e dell'invio dei comandi;
 - Controllo approfondito di tutte le parti componenti dell'impianto (in particolare di apparecchiature esterne quali microonde, barriere infrarossi attivi, passivi ecc) e le interconnessioni; per i rilevatori, verifica del loro fissaggio meccanico e del buono stato di funzionamento, della loro sensibilità e portata, del dispositivo antiassportazione e di tutte le segnalazioni fornite;
 - Verifica del funzionamento delle batterie di alimentazione dell'impianto;
 - Dispositivi di allarme acustico: verifica del loro fissaggio meccanico, controllo dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro l'apertura e l'assportazione, verifica della buona funzionalità dell'alimentazione e delle batterie;
 - Test dei dispositivi di segnalazione d'allarme collegati: sirene, dispositivi di chiamata telefonica GSM e/o telefonia fissa, Ponte Radio (previo accordi con l'istituto di vigilanza che assolve le verifiche legate alla sicurezza degli edifici comunali), avvisatori particolari, ecc. (verranno forniti all'impresa affidataria i numeri di telefono a cui inoltrare i report di allarme);
 - Dispositivi di teletrasmissione: verifica della buona efficienza di trasmissione dei segnali, verifica dell'efficienza dell'alimentatore e delle batterie, nonché dei dispositivi di protezione contro l'apertura e l'assportazione;
 - Verifica delle parti ambientali non protette esterne agli edifici;
 - Verifica dello stato di invecchiamento o di apparecchiature obsolete non più adeguate alla protezione ambiente;
 - Gruppi di alimentazione: verifica della buona efficienza dell'alimentatore e degli accumulatori, verifica dell'autonomia; Prove di mancanza di rete: verifica del corretto funzionamento dei singoli impianti in assenza di alimentazione dalla rete a corrente alternata al termine dell'autonomia richiesta
- b) uscite illimitate su chiamata in caso di guasti o malfunzionamenti degli impianti, purché motivati da eventi reali;
- c) sostituzione gratuita della componentistica guasta per logorio tecnico.

12.4 Manutenzione ascensore e sedia servoscala



Il Concessionario dovrà garantire i seguenti requisiti minimi, ed effettuare le manutenzioni dell'ascensore e della sedia servo scala tramite imprese specializzate ed autorizzate secondo la normativa vigente.

I lavori minimi di manutenzione richiesti sono:

Manutenzione Programmata: consiste nel verificare periodicamente gli impianti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva d'interventi e sostituzione componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell'impianto, come di seguito meglio precisato:

- Visite mensili di tutti gli impianti, nel corso delle quali si dovrà provvedere a:
 1. effettuare le prove e le verifiche necessarie ad accertare lo stato di buon funzionamento dell'impianto
 2. effettuare le prestazioni di pulizia e lubrificazione degli organi, dei motori, delle guide e delle altre parti in moto
 3. rilasciare il verbale di ispezione debitamente sottoscritto dal tecnico comunale addetto alla verifica
- Verifica bimestrale dei freni, delle funi di trazione, delle apparecchiature elettriche, delle porte dei piani, delle relative serrature e dei dispositivi di sicurezza
- Verifica semestrale dei componenti essenziali dell'impianto e annotazione sul libretto di immatricolazione
- Pulizia semestrale della fossa ascensore
- Interventi tecnici illimitati su chiamata, purché motivati da eventi reali, senza addebito di diritto fisso, trasferta e mano d'opera
- Sostituzione gratuita della componentistica guasta per logorio tecnico
- Interventi tecnici per verifica eventuali guasti, su segnalazione dell'ufficio competente, senza addebito di diritto fisso, trasferta e mano d'opera

Reperibilità e pronta disponibilità: consiste nell'intervenire 24h/24 per eliminare qualsiasi fermata, comunque determinata, degli impianti oggetto dell'appalto.

12.6 ALTRI ONERI

Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico:

- a) degli oneri derivanti da adeguate coperture assicurative per infortuni e danni verso terzi;
- b) degli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
- c) degli oneri relativi all'acquisto di adeguate cassette di pronto soccorso contenente la dotazione minima di medicazione, previsti dalla normativa antinfortunistica vigente; quando necessario i materiali di primo intervento e soccorso dovranno essere messi a disposizione degli utenti gratuitamente;
- d) degli oneri relativi all'acquisto e all'impiego di defibrillatore semiautomatico. Il concessionario dovrà provvedere a formare il personale addetto all'uso di tale attrezzatura e a garantire la presenza di personale specializzato.

ART. 13 - ATTIVITA' DI VENDITA

Il Concessionario è autorizzato ad esercitare all'interno dell'impianto la vendita di articoli sportivi per il nuoto e la didattica in acqua, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il concessionario potrà gestire la vendita (es. cuffie ed occhialini; costumi, ciabatte in gomma, prodotti cosmetici per l'igiene e la cura nella pratica sportiva e per il solarium, etc).in appositi spazi oppure posizionare distributori automatici previa comunicazione e autorizzazione dal parte del Comune.

ART. 14 – UTENZE E IMPOSTE

Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua relative agli spazi oggetto della concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

A tal fine, il concessionario è tenuto a volturare, a proprie cura e spese, le suddette utenze, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto, previa diffida da comunicarsi al concessionario con apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, assegnando allo stesso il termine, non superiore a 15 giorni dal ricevimento della stessa, per procedere all'adempimento.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere al pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) inoltrando l'apposita denuncia di occupazione al Gestore dell'Entrata con l'indicazione delle relative superfici e al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità secondo la normativa vigente.

ART. 15 - ARREDI E ATTREZZATURE



Le attrezzature messe a disposizione dal Concedente vengono affidate in comodato al Concessionario, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna stessa. La manutenzione straordinaria delle predette attrezzature è in capo al concessionario.

Il concessionario provvede a proprie spese all'acquisto di attrezzature e/o arredi, ulteriori a quelli già installati presso la struttura come da **allegato "C"**, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del concedente.

Tutte le attrezzature e gli arredi al termine del contratto diventeranno di proprietà del Comune, ciò che non verrà accettato dal Comune dovrà essere rimosso dal concessionario senza alcun onere per l'Ente.

Nell'allestimento dei locali, il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nella concessione, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

Il concessionario è tenuto a reintegrare le attrezzature elencate nel caso in cui, a seguito di ispezione da parte dell'Amministrazione Comunale, risultassero danneggiate per propria incuria o colpa personale.

ART. 16 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 3 comma b) del DPR 380/2001: *sono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.*

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause. Ed è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il concessionario.

L'Amministrazione Comunale valuta la necessità degli interventi, laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto gestore.

ART. 17- RISERVA DI UTILIZZO A FAVORE DEL COMUNE

Il Concedente potrà utilizzare gratuitamente l'impianto, ogni qualvolta sarà necessario per iniziative direttamente organizzate dall'Amministrazione comunale o da essa patrocinata, rispettando comunque gli impegni ufficiali del Concessionario.

Inoltre è facoltà del Concedente riservarsi l'utilizzo temporaneo e gratuito della struttura per ragioni di interesse pubblico, quali emergenze ambientali etc.;

ART. 18 - GESTIONE DEL BAR

Il Concessionario prima di iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto a munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente e dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. nr. 59 del 26/03/2010 art. 71

Le autorizzazioni e/o segnalazione d'inizio di attività inerenti l'attività di somministrazione alimenti e bevande o analoghe, perderanno validità al termine della concessione, essendo le stesse strettamente vincolate e strumentali all'attività data in concessione.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale dell'esercizio, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine della concessione, per qualunque motivo intervenuta, né nei confronti del Concedente né nei confronti dell'eventuale successivo Concessionario.

Sono posti a carico del concessionario:

- tutti i lavori, anche di natura straordinaria, che dovessero rendersi necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie nel corso della concessione;
- tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
- i prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli correnti, indicate dalla Camera di Commercio o da altro organismo competente in materia. E' obbligatorio ai sensi di legge esporre il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.
- le spese inerenti, l'andamento come: fornitura di alimenti e bevande, personale del bar, etc.; tutti gli introiti sono di competenza del Concessionario.



- l'ordine e la pulizia dei locali, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature;
- l'intestazione e il pagamento delle spese telefoniche, le imposte e tasse conseguenti all'esercizio del bar e i diritti erariali e SIAE sull'uso di apparecchi di diffusione, riproduzione e ripetizione sonora.

Il bar dovrà essere aperto nei giorni ed orari indicati nella licenza.

Eventuali chiusure del bar non imputabili a cause di forza maggiore o nei giorni di chiusura dell'impianto natatorio, comporteranno l'applicazione di una penale di € 50 al giorno (per i primi 10 giorni) e di € 100 nei successivi computati sull'anno di attività.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di installare, all'interno e/o all'esterno della struttura, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo, ad esempio videogiochi, videopoker, slot machine e similari.

In aggiunta al servizio Bar, il Concessionario potrà installare distributori automatici di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde.

ART. 19 – GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI – SPONSOR/CONTRIBUTI-

È consentita al Concessionario l'esposizione di pubblicità e sponsorizzazioni nell'ambito dell'impianto, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza dello stesso: a carico di quest'ultimo resteranno tuttavia tutte le eventuali imposte, incluse quelle sulla pubblicità e sull'occupazione del suolo pubblico, e l'onere dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l'esposizione di pubblicità sulla pubblica via.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

È fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, ove si riscontrassero ragioni di pubblico interesse.

Il Concessionario è libero di acquisire sponsorizzazioni o contributi finanziari nel rispetto delle finalità proprie del servizio stesso, previa informazione all'Amministrazione che potrà non concedere il proprio benestare nel caso di eventuali sponsor o iniziative promozionali in contrasto col comune decoro o con le finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica.

ART. 20 - LAVORI DI MODIFICA

La struttura è consegnata nello stato attuale in cui si trova.

Il Concessionario non può procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, recinzioni, miglorie o modifiche sulla struttura, se non preventivamente autorizzate dal Comune che comunque si riserva il diritto di rilasciare il proprio benestare, dietro presentazione di regolare progetto.

Gli eventuali miglioramenti, ampliamenti, nuove costruzioni e dotazioni rimarranno di proprietà del Comune, fin dalla loro realizzazione o acquisto.

ART. 21 – VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

Il Concedente può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili che dovranno risultare regolarmente tenuti al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Il personale del Comune con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, ha libero accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'impianto sportivo, in ogni orario, sia per effettuare le verifiche ed i controlli suddetti, sia per eseguire verifiche e controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo altresì, che il personale comunque preposto al servizio della gestione dell'impianto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione.

Il concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate, anche secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alla verifica di conformità.

ART. 22 – REGOLAMENTI – TARIFFE



Città di Segrate

Il concessionario si impegna a garantire il rispetto del regolamento per l'uso della piscina come da allegato "D", e i divieti come da allegato "E".

Il Concessionario applicherà introitandole le tariffe indicate nell'allegato "F"



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le condizioni e modalità di esecuzione della concessione sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare al concessionario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti il Concessionario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo della concessione.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della



firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, il Concessionario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

Il Concessionario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 5 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il servizio oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni/della fornitura dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e il Concessionario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 7 – SUBCONCESSIONE

E' consentita la sub concessione solo in relazione all'attività del bar previa autorizzazione della stazione appaltante. Il concorrente che intenda subconcedere a terzi dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta;
- dimostrare l'assenza in capo ai subconcessionari dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

In caso di subconcessione regolarmente autorizzata la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA



È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del Concessionario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo del Concessionario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui il concessionario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
4. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che il concessionario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

Il concessionario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Territorio e Sviluppo Economico – sezione Governo del Patrimonio, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.



ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

Il Concessionario (ed eventuale sub concessionario o subappaltatorie) deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

11.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

11.3 – Adempimenti del Concessionario

Il Concessionario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, il concessionario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora il concessionario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

Il concessionario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

11.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante consegnerà il *Piano delle emergenze del Comune di Segrate* all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al concessionario. Si rimanda al disciplinare di gara.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE



Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di

a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire

oppure

b) recedere dal contratto

2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della Concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni estendendo gli accertamenti anche ai libri contabili, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della concessione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*"Esecuzione in danno"*) e 18 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:



- a) €.100,00 - € 200,00 - €.300 per quelle di carattere igienico sanitarie (classificate come mancanze lievi, medie o gravi);
- b) €. 200,00 - € 250,00 - €. 300,00 per quelle di carattere organizzativo (classificate come mancanze lievi, medie o gravi)
- c) mancata realizzazione delle attività sportive previste: €. 200= per ogni inadempienza contestata;
- d) Non corretta realizzazione delle attività sportive previste: €. 100,00= per ogni inadempienza contestata;
- e) €. 1.000,00 per interruzione non motivata del servizio senza preavviso e senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente;
- f) in caso di ritardato pagamento secondo i termini indicati all'art. 4 del presente capitolato verrà applicata una penale pari al 5% del canone mensile;
- g) dovrà essere effettuato entro il termine di ogni mese o al massimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo
- h) in caso di mancato rispetto di ogni altra obbligazione contrattuale: €. 200,00= (compreso il mancato pagamento della penale)

Il raggiungimento di n. 4 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*"Risoluzione del contratto"*)).

La penale verrà richiesta con apposita nota e pagata entro 7 gg dalla contestazione (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto. (valore quadriennale della concessione).

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità verrà condotta a campione nel corso dell'esecuzione del contratto in quando, essendo una concessione di servizi, è possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;

La verifica di conformità è svolta dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità definitiva con emissione del certificato verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione della concessione.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della concessione, nonché le seguenti indicazioni:

1. data della verifica di conformità;



2. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti
3. controlli effettuati e risultanze.

Al termine della concessione verrà inoltre redatto apposito verbale di riconsegna dell'impianto.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità una volta appurato che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato dovrà contenere gli estremi del contratto, l'indicazione del Concessionario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, la durata della concessione; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo (riconsegna); l'importo totale pagato dal concessionario.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1), del codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 ("Penalità").

4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 176 del codice dei contratti.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 19 – RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.



L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma *pubblica - amministrativa* a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Concessionario.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi comprese.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del concessionario.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Cristina Marchesi - Funzionario Responsabile Sezione Governo del Patrimonio

Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Maurizio Rigamonti - Direttore della Direzione Territorio e Sviluppo Economico

Documento sottoscritto con firma digitale